

Statuto Associazione

“GRAZIE Don BOSCO APS”

Articolo 1

(Denominazione e sede)

In data 04 giugno 2011 si è costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 e successive modificazioni l'associazione di promozione sociale ed in particolare culturale e di formazione extrascolastica denominata “G.R.A.Z.I.E.”.

La denominazione viene modificata in data 14/04/2019 in “GRAZIE DON BOSCO APS” nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia.

La sede legale dell'associazione è in Via Colonnello Aproso n. 433, Vallecrosia (IM).

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio imperiese.

Articolo 2

(Identità e Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale ed in particolare culturale e di formazione scolastica ed extrascolastica a favore di associati, senza fini di lucro, oltre a finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento di attività nel campo dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza, come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore “Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS”, ente con responsabilità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale «Salesiani per il Sociale» nonché al suo organo territoriale Comitato “Salesiani per il Sociale Italia Centrale APS” intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.

In particolare intende sostenere l'opera educativa in favore dei ragazzi più poveri promossa dall'opera salesiana di Vallecrosia secondo quanto previsto dal Progetto Educativo Pastorale.

Articolo 3

(Attività)

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalla lettera l) di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, ossia la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Sostenere adolescenti e giovani, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita, attraverso un supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane nei contesti di vita familiare, scolastica e sociale, nonché offrendo e mostrando loro tutte le opportunità presenti sul territorio e/o i luoghi in cui trovare aiuto e sostegno al fine di permettergli di sviluppare al meglio la propria personalità ed identità anche attraverso la stesura di un progetto educativo individualizzato.
- Potenziare le azioni a supporto di adolescenti e giovani già attive sul territorio, integrandovi competenze e metodologie a sostegno dei percorsi di aiuto, sviluppo dell'autodeterminazione e del protagonismo, nel pieno rispetto dei bisogni personali.

- Operare, secondo lo spirito di Don Bosco, con i giovani soprattutto i più poveri e pericolanti in conformità con il sistema preventivo da esso redatto.
- Offrire un modello di famiglia e familiarità ai giovani e ai volontari così come voleva don Bosco in ogni attività svolta.
- Offrire un'opportunità di impegno e di crescita in campo socio-culturale attraverso percorsi formativi – educativi di tipo extrascolastico, laboratori pomeridiani e doposcuola.
- La promozione di dibattiti pubblici attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni.
- Progettare, promuovere e organizzare attività culturali e di formazione extrascolastica socialmente rilevanti che interessino tutte le fasce di età e in particolare la famiglia, attraverso un sostegno alla genitorialità nei confronti delle famiglie con minori definite a rischio o in situazioni di difficoltà temporanea.
- La promozione d'iniziative a carattere ricreativo, culturale, di formazione extrascolastica e sociale finalizzate a favorire l'aggregazione, l'amicizia e la solidarietà tra tutti gli iscritti e le persone cui tali iniziative sono rivolte, nonché il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà.
- La pubblicazione e la divulgazione in forma lecita di scritti, studi e tesi di autori impegnati su tematiche culturali, artistiche e sociali coerenti con le linee guida tracciate dall'Associazione stessa.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione può compiere tutti gli atti necessari, e così, tra l'altro:

- Stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, confederazioni, sindacati e università, per accrescere i servizi per i propri soci.
- Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.
- Organizzare e gestire principalmente corsi di formazione extrascolastica e in via sussidiaria e accessoria corsi di aggiornamento professionale per i propri soci.
- Accogliere forme di contributi elargiti da istituti di credito, fondazioni, società e privati, finalizzati a fornire maggiori strumenti e servizi agli associati e ai diretti interessati all'azione dell'Associazione.
- Raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti quote associative ovvero ulteriori fondi, salvo la facoltà per i soci di aderire o meno, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Attività tipiche dell'Associazione in accordo con la Comunità Salesiana sono la formazione cristiana, la collaborazione in Centri educativi e scolastici, l'impegno nella comunicazione sociale, l'animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari, nel rispetto della vita associativa e dello spirito salesiano.

Articolo 4 **(Soci)**

All'Associazione potranno aderire tutti coloro che si troveranno d'accordo con i fini dell'associazione stessa e ne accettano le regole definite dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità e contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La partecipazione sociale non è subordinata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

M. Mondello

M. Mondello

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione dall'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati e diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

All'atto di ammissione l'associato il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli associati, nonché a rispettare i contenuti dello Statuto. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, salvo il diritto di recesso; la quota associativa e la qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi, né è rivalutabile.

4.1.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati:

a) Fondatori

b) Ordinari

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costruzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente durante il corso della sua esistenza.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei Soci)

Diritti

1. Tutti i soci hanno diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Tutti i soci hanno diritto di informazione, di controllo e di libero accesso ai documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti, e registri dell'Associazione, nonché il diritto di esaminare i libri sociali.
3. Il socio non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività.

Doveri

1. Tutti i soci devono una specchiata condotta morale e civile nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa, oltre all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. Tutti i soci devono versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di associati.
3. Tutti i soci devono astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento che possa nuocere o creare nocumento diretto o indiretto all'Associazione.
4. Ai fini è fatto assoluto divieto di utilizzare impropriamente il logo, la denominazione dell'Associazione o dei premi ideati e istituiti dall'Associazione per scopi o fini estranei all'Associazione stessa, pena l'estromissione immediata dalla stessa, impregiudicate eventuali/ulteriori responsabilità civili e/o penali perseguibili dall'Associazione stessa a Sua esclusiva tutela.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione dei Soci)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione e non ottemperanza alle norme dello statuto.
- Svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 7

(Quote associative)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa.

È tuttavia facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 9

(Volontari ed attività di volontariato)

L'associazione intende avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del D.lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Memoranda
Co. - G. B. -
M. B. -
M. B. -

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10 **(Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 11 **(Assemblea dei Soci)**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, costituita dagli associati fondatori, effettivi e dagli amici dell'Associazione.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro 4 mesi dalla fine dell'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e preventivo mediante alternativamente:

1. avviso scritto da inviare con lettera raccomandata, fax o e-mail agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario a maggioranza dei suoi componenti;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso, se non vi si provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11.1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il

numero degli intervenuti. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad esprimere il proprio voto e può presentare un massimo di tre deleghe

11.2. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimenti della sede legale, con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto (*quorum* costitutivo) ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto (*quorum* deliberativo).
2. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblicità, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto presenti (*quorum* costitutivo e deliberativo). In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. I verbali delle assemblee e dei rendiconti economici e finanziari consuntivo e preventivo annuali resteranno affissi nei locali sede dell'associazione nei 30 giorni successivi e quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed i rendiconti economico e finanziario consuntivo e preventivo annuali e a chiederne copia.

Articolo 12 **(Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 5 membri. I membri del Consiglio Direttivo sono liberamente eleggibili tra i non soci, restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Direttore dell'Opera salesiana può partecipare senza diritto di voto a meno che non venga eletto dall'assemblea

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. determina e presenta all'Assemblea l'entità della quota associativa per l'approvazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo per l'approvazione.
5. delibera l'ammissione dei nuovi associati;
6. delibera l'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

1. Presidente (eletto dall'Assemblea)
2. Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)
3. Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)
4. Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)

Manuel Calvo

Articolo 13

(Presidente e Vice Presidente dell'Associazione)

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, coadiuvato dai Consiglieri tutti, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi di fronte all'Associazione la responsabilità di quelle attività tecniche ed organizzative per le quali non siano già attivi dei comitati ovvero gruppi di lavoro, nonché assumendosi la responsabilità del coordinamento dei comitati ovvero gruppi di lavoro già attivi. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere rimossi su decisione dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria, con la presenza di almeno i due terzi degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti con diritto di voto. In caso di inabilità temporanea, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente; in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora le cariche di Presidente e Vice Presidente venissero a mancare contemporaneamente o venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di sospendere l'attività in corso ed è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea. Le cariche di Presidente e Vice Presidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Articolo 14

(Segretario)

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile della tenuta del registro dei soci, provvede ad aggiornarlo prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile della tenuta del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Il Segretario resta in carica per quattro anni.

Articolo 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, prestando i registri contabili e le eventuali ricevute. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Il Tesoriere resta in carica per quattro anni.

Articolo 16

(Libri sociali obbligatori)

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) libro dei volontari

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Manuel Calvo

Manuel

Articolo 17

(Mezzi finanziari)

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
3. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
4. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
5. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

Articolo 18

(Bilancio)

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Articolo 19

(Divieto di distribuzione utili)

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, utili ed avanzi di gestione e del patrimonio, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo fermo restando che la corresponsione di un compenso all'associato per il suo particolare apporto all'associazione nella realizzazione di specifici progetti e proporzionato all'attività svolta non è da considerarsi corresponsione di utili dell'Associazione ad alcun titolo.

Articolo 20

(Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali)

E' fatto espresso obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse espressamente connesse.

Articolo 21

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di estinzione e scioglimento dell'Associazione il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente devolgeranno il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le

Manuela Colonna

Manuela Colonna

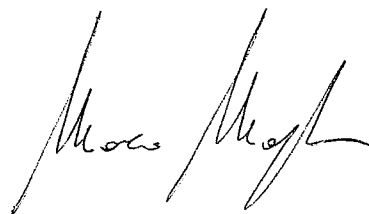
disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre Associazioni con fini conformi ai fini istituzionali dell'Associazione o comunque con fini di pubblica utilità.

L'Associazione si estingue quando tutti gli associati sono venuti a mancare, ovvero quando è raggiunto o divenuto impossibile lo scopo.

Articolo 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto specifico riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni e alla normativa relativa alla riforma del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017.



Mohamed Elshorougi